

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 191

Cont. n. 2944/07/B/GA. L.G. c/Regione Puglia. Corte di Appello di Bari – sez. Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Umberto Conti.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Il sig. L.G., dipendente della Regione Puglia dal 01.02.1981 al 01.01.2003 in qualità di istruttore direttivo con la qualifica ed il trattamento economico di impiegato di categoria D3, veniva nominato quale responsabile di misura delle infrastrutture rurali presso l'Assessorato Agricoltura, riforma fondiaria, foreste, agricoltura, caccia e pesca, svolgendo l'incarico assegnato dal 01.01.2001 al 31.12.2002 e ottenendo dall'amministrazione regionale la retribuzione di posizione e di risultato relativa esclusivamente all'attività svolta durante il 2001;
- con riferimento all'anno 2002, la Regione Puglia riteneva, invece, di applicare il disposto dell'art. 17, comma 5, del contratto decentrato integrativo del 01.01.2001;
- con ricorso depositato il 27.06.2007, il sig. L.G. conveniva in giudizio l'amministrazione regionale, innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2002;
- il Giudice adito, con sentenza n. 11473/2013 accoglieva la domanda attorea e condannava la Regione Puglia al pagamento in favore dell'istante della somma di € 6.000,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- ritenuto erroneo il *decisum* del giudice di prime cure, si ravvisava la necessità di proporre appello avverso la citata sentenza;
- pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. pro tempore, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, il 06.12.2013 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Umberto Conti, del foro di Bari, al fine di impugnare il citato provvedimento giurisdizionale;
- per un disguido di ufficio non risulta ancora ratificato con delibera DGR l'incarico difensivo all'Avv. Conti, deliberazione necessaria quale presupposto di ammissibilità dell'impugnazione della decisione di primo grado;
- poiché l'udienza di discussione del gravame è stata fissata per il giorno 22.02.2016, termine ultimo per poter depositare in giudizio la predetta deliberazione, occorre che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via d'urgenza al prefato legale già officiato nel primo grado di giudizio.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € **4.796,06= comprensivo di IVA, CAP oltre al contributo unificato pari a € 145,50**, il tutto concordato con il professionista officiato, giusta nota prot. n. AOO/024/20800 del 18.12.2013.

VALORE DELLA CAUSA: indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € **4.941,56= (di cui € 3.780,00 per compensi professionali, € 864,86 per IVA, € 151,2 per CAP, € 145,50 per contributo unificato)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Umberto Conti, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € **1584,32= (di cui € 1.134 per compensi professionali, € 259,46 per IVA, € 45,36 per CAP, € 145,50 per**

contributo unificato). Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. pro tempore per l'impugnazione della sentenza n. 11473/2013 del Giudice del Lavoro di Bari, innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro, come in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Umberto Conti del foro di Bari;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante